

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'assicurato il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con l'Assicurato

- a. cognome, nome e ruolo del soggetto che entra in contatto con l'Assicurato;
- b. n° data Sezione E (numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza);
- c. indirizzo della sede legale;
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, posta elettronica e posta elettronica certificata;
- e. Qualifica;
- f. L'attività d'intermediazione è svolta per: Mach 1 S.r.l. – Via Roberto Bracco n. 6 - 20159 Milano – Telefono: Centralino 02 30465068 – Posta elettronica: info@mach-1.it – PEC mach1@registerpec.it – Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi: Numero A000317603 – Sezione: A Agenti – Data: 15/09/2009.
- g. Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, la Mach 1 S.r.l. dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito internet, i seguenti elenchi:
 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 2. elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l'intermediario si impegna ad adempiere.
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza l'assicurato può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Mach 1 S.r.l., nonché i collaboratori che operano per suo conto, NON detengono partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazioni;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Mach 1 S.r.l.;

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato

- a. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati agli assicurati da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. L'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente all'impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in caso di invio del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'Impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie. Per quanto riguarda i reclami da inviare alle imprese di assicurazione, questi possono essere inviati tramite e-mail, PEC, fax o posta ordinaria ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi dei singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Invece, i reclami all'Intermediario possono essere inviati a mezzo PEC: mach1@registerpec.it; via e-mail: reclami@mach-1.it; a mezzo posta ordinaria: Mach 1 S.r.l., Via Roberto Bracco n. 6 - 20159 Milano. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi. Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni (eventualmente sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti o collaboratori), l'assicurato ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo inviato all'impresa e l'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ai seguenti recapiti:
 - a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.
- c. L'Assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso **di offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere all'assicurato il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

- a. cognome, nome e ruolo del soggetto che entra in contatto con l'Assicurato;
- b. n° data Sezione E (numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza);
- c. In qualità di collaboratore di Mach 1 S.R.L. – ISCRIZIONE RUI N. A000317603

“**MACH 1 S.r.l.**”, con sede in Milano, via Roberto Bracco n. 6 - 20159 (MI), iscritta al Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI): **n. A000317603**- Sezione: A Agenti – data iscrizione 15/09/2009.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- (a) obbligo di consegna all'assicurato dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet www.mach-1.it;
- (b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- (c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- (d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- (e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare l'assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- (f) obbligo di valutare se l'assicurato rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- (g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire all'assicurato di prendere una decisione informata.